

Il GUP

Sciogliendo la riserva e provvedendo sulle istanze di esclusione delle parti civili avanzate all'udienza del 12.1.2018;

rilevato:

- che le difese TRINCA e CONSOLI hanno chiesto l'esclusione di tutte le parti civili in relazione al reato contestato ai capi 1-7 dell'imputazione nonché dei soli enti esponenziali in relazione alla contestazione del reato di agiotaggio;
- che le difese MARCOLIN, FAGIANI, D'AGUI' e GIOVANNONE si sono associate a tale domanda;
- che la difesa LEMBO ha chiesto l'esclusione di tutte le parti civili diverse dalla Banca d'Italia in relazione al reato contestato sub. 5 ad esso imputato;
- che la difesa MERLO ha chiesto l'esclusione delle parti civili ADUSBEF, CODACONS, Ass. PRIMO CONSUMO, CAMERA COMMERCIO PADOVA, FEDERCONSUMATORI PADOVA nonché degli azionisti ed investitori di VENETO Banca;
- che la difesa BERTOLO ha chiesto l'esclusione delle parti civili ad eccezione di Banca d'Italia e CONSOB.
- che la difesa XAUSA ha chiesto l'esclusione degli enti esponenziali quanto al reato contestato sub. 8;
- che infine la difesa STIZ si è associata alle deduzioni svolte per conto degli imputati TRINCA, CONSOLI e XAUSA
- che è stata inoltre richiesta dalle difese l'acquisizione degli elenchi dei soggetti aderenti all'accordo transattivo con la banca;

Osserva

1. Sulla richiesta di acquisizione degli elenchi dei soggetti che abbiano aderito all'accordo transattivo proposto dall'Istituto di credito in Liquidazione Coatta Amministrativa.

La richiesta avanzata dalle difese al fine di ottenere da Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa, per il tramite di questo Ufficio, la lista dei soggetti che sarebbero addivenuti ad una transazione con l'istituto di credito - evento questo che determinerebbe, ai sensi dell'art. 2 del relativo accordo (allegato 2 memoria TRINCA), il venir meno della legittimazione alla proposizione dell'azione risarcitoria da parte delle costituende parti civili, stante l'espressa rinuncia, ivi contenuta, ad agire non solo contro l'istituto di credito ma anche nei confronti delle persone fisiche che per esso hanno operato- non può essere accolta.

Non può invero gravare su questo Ufficio, tantomeno in questa fase processuale, alcuna attività volta a verificare se siano intervenute transazioni, sottoscritte dalle costituende parti civili, dovendosi invece ritenere che si tratti di un onere gravante su coloro i quali, ai sensi dell'art. 80 del codice di rito,

chiedano l'esclusione delle parti civili; siffatta istanza può inoltre essere ricondotta ad una mera questione civilistica da decidere al momento della concreta determinazione dell'*an* del risarcimento anche in considerazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'aver azionato un diritto precedentemente oggetto di dismissione nelle forme transattive e dunque messo in esecuzione in violazione della previsione pattizia; peraltro, non è previsto che il giudice, in sede di decisione delle questioni preliminari e segnatamente della richiesta di esclusione delle parti civili, proceda a tale verifica, essendo solo chiamato in questa fase a verificare l'astratta sussistenza di un danno risarcibile e non già la concreta fondatezza della pretesa risarcitoria; infine deve rilevarsi che in caso di inottemperanza da parte del destinatario della richiesta suddetta si determinerebbe una stasi processuale difficilmente superabile, in difetto di strumenti concretamente azionabili in questa sede e volti all'esecuzione coattiva del comando giudiziale. Si osserva poi, in conclusione, come tale accertamento potrebbe determinare un considerevole allungamento dei tempi processuali, da ritenersi incompatibile con quelli, necessariamente celeri, dell'udienza preliminare.

Le ragioni sopra esposte inducono a rigettare l'istanza delle difese.

2 . considerazioni generali

L'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno spetta a tutti coloro che, a prescindere dalla qualifica di persona offesa dal reato, abbiano subito un danno di natura civile che sia causalmente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto che della condotta illecita è chiamato a rispondere. Dovendosi valutare in questa sede la sola *legitimatio ad causam* e dunque il *fumus* della pretesa risarcitoria azionata, occorre dunque verificare se gli specifici fatti di reato che sono stati contestati agli imputati siano tali da consentire la costituzione in giudizio da parte di coloro che abbiano acquistato e poi conservato titoli emessi da Veneto Banca spa (ora Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa) ovvero se sia ravvisabile, in capo agli stessi, un'astratta titolarità della pretesa risarcitoria posta a fondamento dell'atto di intervento nel processo penale; tale valutazione dovrà avvenire su un piano astratto, indipendentemente da ogni specifico sindacato sulla fondatezza di tale pretesa, visto che tale sindacato appartiene necessariamente alla successiva fase del merito.

Si osserva altresì che, alla luce di un orientamento da tempo affermato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, e ribadito di recente, è stato affermato il principio secondo cui in tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass., sez. 2[^], 13.1.2015, n. 4380, rv. 262371; Cass., sez. 6[^], 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210).

La condanna al risarcimento dei danni, morali o materiali, derivanti dal reato presuppone, dunque, che sia stata accertata positivamente la titolarità, in capo al soggetto in favore del quale la relativa statuizione è pronunciata, del bene giuridico protetto dalla norma penale violata, ovvero, nel caso in cui egli non sia titolare del bene giuridico cui viene accordata protezione dall'ordinamento penale, la produzione nella sua sfera giuridica di un danno ascrivibile - secondo le regole della causalità umana - alla condotta del

soggetto attivo del reato. Ne segue che non necessariamente il danneggiato è il medesimo soggetto la cui posizione viene contemplata nella norma incriminatrice (da identificarsi con la persona offesa), mentre la valutazione in ordine alla titolarità, in ipotesi, della pretesa risarcitoria deve essere svolta in concreto, ovvero sulla base della ricostruzione del fatto per cui si procede, asseritamente foriero di conseguenze pregiudizievoli, contenuta nel capo di imputazione.

3. la legittimazione delle costituenti parti civili in relazione al reato di agiotaggio

In relazione al reato di agiotaggio (capo 8 dell'imputazione) si rileva come non siano state mosse in questa sede censure in ordine alla costituzione di parte civile degli azionisti/investitori, ma soltanto quanto alla legittimazione degli enti esponenziali. Giova tuttavia osservare, quanto alla individuazione degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare con la previsione della fattispecie in esame, come oltre all'economia pubblica e al regolare funzionamento del mercato, alla condotta tipica consegua un effetto decettivo che non può non ripercuotersi sul patrimonio degli investitori, siccome indotti a porre in essere un'operazione o un investimento finanziario che in assenza di squilibri informativi o di operazioni artificiali non avrebbero intrapreso o avrebbero maggiormente ponderato. Trattasi di un bene-interesse che il legislatore non può omettere di tutelare anche alla luce dell'art. 47 della Carta Costituzionale che appresta tutela e garanzia al risparmio in tutte le sue forme. Ed invero insegna la giurisprudenza, in materia di agiotaggio, come la reiterazione di un'informazione infedele può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e indurlo a ravvisare la convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo ovvero alla dismissione di quell'investimento (Cass. Pen. Sez V 20.7.2011 n 28932). Al fine di ritenere che gli azionisti di Veneto Banca abbiano subito, almeno in ipotesi, un pregiudizio diretto ed eziologicamente collegato ai contestati fatti di agiotaggio appare significativa la distinzione perdurante, anche nel nuovo diritto societario, fra azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della società che violando i loro obblighi abbiano arrecato danni al patrimonio sociale ed azione individuale del socio ex art 2395 cod civ la quale viene attribuita unicamente per i danni che si producano direttamente nella sfera patrimoniale del socio in conseguenza del fatto degli amministratori. E' stato invero osservato che un'applicazione dell'art. 2395 può aversi nell'ipotesi in cui gli amministratori redigano una situazione finanziaria sulla base della quale i risparmiatori siano stati indotti ad acquistare le azioni della società o a sottoscrivere un aumento di capitale esibendo una prosperità che in realtà non sussiste. Trattasi di fattispecie in cui non vi è un danno per la società, perchè anzi la stessa è riuscita a collocare le proprie partecipazioni, mentre il danno che gli azionisti subiscono non è un riflesso del danno subito dal patrimonio sociale ma investe immediatamente il loro patrimonio. Di contro la legittimazione della Banca a sostituire i singoli azionisti nella costituzione di parte civile potrebbe ravvisarsi solo qualora il pregiudizio sofferto fosse la conseguenza o il riflesso del danno al patrimonio sociale mentre nel caso di specie il danno dell'azionista, ove ravvisato sussistente, non costituirebbe l'effetto del danno alla società ma piuttosto l'immediato pregiudizio che la società stessa, per il tramite degli odierni imputati, avrebbe causato agli azionisti risparmiatori inducendoli, attraverso

informazioni false, ad acquistare e a conservare azioni quale forma di investimento.

4. la legittimazione delle costituende parti civili in relazione al reato di cui all'art. 2638 cod. civ.

La legittimazione degli azionisti di Veneto Banca a costituirsi parte civile sussiste anche in relazione alle contestate condotte di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (capi 1-7 imputazione). Secondo l'accusa gli organi dell'Istituto di credito avrebbero alterato lo stato di salute dell'Istituto non solo dinanzi alle autorità preposte alla vigilanza Banca d'Italia e Consob, ma avrebbero anche determinato una falsa percezione della situazione patrimoniale dinanzi ai risparmiatori e agli investitori. Può osservarsi, al riguardo, come pur non essendo la norma di cui all'art. 2638 cod.civ. volta a tutelare direttamente la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato né il patrimonio dei soci e degli investitori, non possa escludersi la qualifica di danneggiato, e dunque la legittimazione a costituirsi parte civile, oltre che in capo alle stesse autorità di vigilanza cui siano derivati danni di natura non patrimoniale quali la lesione al prestigio o all'immagine, anche in capo ai soci ai creditori ed ai risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio economico, seppure del tutto diverso in termini di lesione patrimoniale, quale conseguenza dell'attività di ostacolo alle funzioni di controllo che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto esercitare sulla società alla quale i medesimi hanno concesso credito o sulla quale hanno investito risorse personali, confidando gli stessi proprio nella correttezza dell'attività di controllo esercitata da tali autorità. Dunque è certamente ravvisabile un meccanismo di derivazione causale, nella produzione del danno, in ragione del doloso ostacolo alla vigilanza da parte degli enti a tal fine preposti, fermo restando che coloro che lamentano di avere subito un danno dovranno dimostrare nel corso del processo, atteso che in questa fase è sufficiente la mera prospettazione del nesso di causalità, che l'investimento sia stato la conseguenza diretta della falsata rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria dell'ente a seguito dell'illecito ostacolo all'organismo di controllo. Inoltre deve rilevarsi come per un principio di diritto da tempo ormai consolidatosi in giurisprudenza, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. Sez II del 14.5.2010 n 23046), che nel caso di specie appare ravvisabile visto che si procede per una serie di condotte illecite che nel loro complesso avrebbero avuto come conseguenza quella di diffondere all'esterno l'apparenza di una solidità patrimoniale dell'istituto diversa rispetto a quella effettiva ed idonea a trarre in inganno i risparmiatori e gli investitori (in particolare comunicando alle Autorità di controllo un ammontare del Patrimonio di Vigilanza difforme dal vero, ovvero un valore che assurge ad indice di benessere di una banca, ledendo così la fiducia dei risparmiatori e la loro libertà negoziale; la falsa rappresentazione del Patrimonio di Vigilanza avrebbe inoltre consentito di fissare il sovrapprezzo delle azioni su valori che non trovavano conforto alcuno nel reale stato economico patrimoniale e finanziario della banca). Né può dedursi, in senso contrario, il carattere riservato delle informazioni acquisite dalla autorità di vigilanza, potendosi in ogni caso ritenere che in assenza delle contestate condotte di ostacolo la Consob e la Banca d'Italia avrebbero potuto

agire tempestivamente a tutela degli interessi dei risparmiatori e degli investitori adottando provvedimenti a tutela del patrimonio della Banca. In altri termini, secondo l'impostazione accusatoria, il consenso dei clienti dell'istituto di credito, in occasione dei contatti negoziali intercorsi con esso (anche in relazione alle scelte di non privarsi degli strumenti oggetto di precedente acquisto), sarebbe stato acquisito con l'inganno, mistificando lo stato di salute della Banca nella rappresentazione fornita all'esterno ed inducendo gli stessi risparmiatori dapprima ad acquistare e poi a non disinvestire per tempo il proprio denaro. Un siffatto meccanismo decettivo avrebbe inoltre determinato un danno patrimoniale da lucro cessante, stante l'impossibilità di investire diversamente o disinvestire tempestivamente il capitale che era stato destinato all'acquisto delle azioni ed alla sottoscrizione delle obbligazioni poi convertite in azioni e dunque gli avrebbe impedito di impiegare quel denaro in investimenti alternativi potenzialmente suscettibili di risultati patrimoniali più favorevoli.

Va poi evidenziato come un'ulteriore voce di danno che appare astrattamente ravvisabile in questa fase è costituita dal danno morale: lo stato d'animo determinatosi in capo agli investitori in conseguenza della perdita patrimoniale subita appare invero idonea a generare sconforto e preoccupazione ed è dunque astrattamente suscettibile di ottenere apposito ristoro patrimoniale.

Quanto sopra complessivamente osservato induce a rigettare la richiesta di esclusione delle parti civile anche per ciò che attiene al reato di cui all'art. 2638 codice civile.

5. la legittimazione di CONSOB

Con riferimento al reato di cui all'art. 2638, c.c. non può dubitarsi della legittimazione di CONSOB a costituirsi parte civile visto che alla stessa sono attribuiti quei compiti di vigilanza informativa il cui esercizio gli odierni imputati avrebbero cercato di ostacolare con la condotta integrante gli estremi del delitto di cui all'art. 2638 c.c..



Ed invero il legislatore ha attribuito alla Consob specifici poteri amministrativi di vigilanza nei confronti degli stessi soggetti dettagliatamente indicati nelle norme contenute negli articoli da 6 a 10 del TUF (Dlgs 24 febbraio 1998 numero 58). Assumono particolare rilevanza, al riguardo, i poteri di vigilanza informativa disciplinati dall'art 8 in quanto tali poteri, unitamente a quelli di vigilanza ispettiva di cui all'art 10, sono strumentali alla acquisizione delle informazioni necessarie per verificare che tali soggetti rispettino le norme primarie e secondarie, mentre le informazioni acquisite da o presso i soggetti abilitati costituiscono lo strumento principale di cui si avvale la Consob per l'esercizio del controllo sulle attività di tali soggetti e il presupposto di interventi di vigilanza dell'Istituto. Anche la S.C. ha confermato come sussiste la legittimazione della Consob a costituirsi parte civile nei procedimenti relativi al delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, trattandosi di ente pubblico dotato di soggettività, esponenziale per la rappresentanza degli interessi diffusi propri del mercato mobiliare, affidati alla sua tutela e costituiti dalla salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, dalla tutela degli investitori, dalla stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario, dalla competitività di esso e dall'osservanza delle

disposizioni in materia finanziaria in ordine ai quali il legislatore le ha affidato compiti di vigilanza informativa (Cass. Sez. 5 n. 28157 del 03/02/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264915).

Appare quindi certamente ravvisabile la legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio con finalità risarcitoria in ragione della lamentata frustrazione dei compiti di vigilanza e dell'offesa al prestigio ed all'autorevolezza della stessa commissione.

6. La legittimazione degli enti esponenziali

Quanto alla contestata legittimazione degli enti esponenziali, i quali, secondo gli odierni imputati, non potrebbero azionare in sede penale le ragioni risarcitorie relativamente alle lesioni patite in proprio (quali soggetti portatori di autonome istanze di tutela riferite a interessi lesi dal reato), si osserva che occorre verificare l'effettiva rappresentatività dell'ente in ragione dei criteri che sono stati individuati dalla giurisprudenza. A tal fine si richiede che la tutela del bene giuridico che viene leso dalla condotta penalmente rilevante costituisca essenziale fine statutario dell'ente e che la previsione statutaria sia antecedente rispetto al fatto per cui si procede, con l'evidente fine di evitare indebite strumentalizzazioni con la apposita costituzione di enti all'esito di significativi eventi di carattere lesivo; si richiede inoltre che l'ente operi e sia radicato sul territorio anche mediante sedi locali; che infine lo stesso rappresenti un gruppo significativo di consociati e abbia dato prova, in concreto, della continuità e della rilevanza del suo contributo nell'ottica della tutela del bene interesse leso dalla condotta oggetto di contestazione. Si evidenzia, inoltre, in giurisprudenza, che gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempreché tale interesse coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se sia offeso l'interesse perseguito in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, ove tale interesse da esso sodalizio sia stato preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, e come tale sia dunque divenuto oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. E ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché quest'ultimo, per l'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato. In altri termini, esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza, sicché esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto di soggettivo. Quando l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività concretamente svolta e per la posizione assunta abbia fatto proprio, in un determinato contesto, quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con quello leso dallo specifico reato considerato, deriva da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni ad esso derivati. Occorre tuttavia individuare, nell'insegnamento della giurisprudenza, un principio regolatore che eviti l'indiscriminata estensione della legittimazione a favore di qualunque organismo che rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato, dovendosi dunque fare riferimento non solo alle specifiche

Dr. Lorenzo Lotti

previsioni statutarie dell'ente, che devono comprendere la tutela del bene-interesse che si suppone leso ma anche, in concreto, verificando, sulla base della documentazione prodotta, se vi sia stata un'effettiva attività finalizzata al presidio del predetto. In altri termini occorre riscontrare, come ha ricordato la difesa TRINCA, una "compenetrazione totale e univoca tra il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e l'ente collettivo" di talché, come insegnato dalla Cassazione nella sua massima composizione (SSUU 24 aprile 2014 n. 38343) l'interesse leso dal reato possa assurgere ad interesse principale ed essenziale dell'ente esponenziale, divenendo ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo. Dunque non ogni interesse o scopo dell'associazione rappresentativa può assurgere a un diritto ad essa riconducibile, non essendo a tal fine sufficiente che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sia menzionato tra quelli statuari, ma l'immedesimazione deve essere tale che l'ente divenga espressione della finalità protetta, tanto che il sacrificio di questa cagionerebbe un danno immediato anche all'ente che ne sia il portatore.

Una valutazione poco rigorosa di tali parametri porterebbe allo stravolgimento (come rimarcato dalla difesa XAUSA) della facoltà di cui all'articolo 91 del codice di rito - laddove si prevede che agli stessi è consentito di esercitare i diritti e le facoltà spettanti alla persona offesa del reato in presenza di un previo riconoscimento - determinandosi una disapplicazione sostanziale di tale norma a scapito di una generalizzata costituzione di parte civile tale da determinare, com'è stato efficacemente affermato in dottrina, un mutamento dell'identità stessa del processo penale, che diverrebbe in tal caso, come è stato osservato, luogo di rassicurazione di esigenze della collettività o di risposta a istanze di categorie organizzate per la tutela di determinati interessi. Inoltre, in presenza di un'interpretazione meno rigorosa qualsiasi processo penale si aprirebbe alla costituzione di parte civile di ogni associazione che abbia avuto la lungimiranza di formulare in senso ampio il proprio scopo statutario.

In applicazione di tali criteri, deve essere dunque verificata la legittimazione dei singoli enti esponenziali la cui posizione è stata oggetto di specifica contestazione nell'ambito del presente procedimento.

Ciò posto si rileva quanto segue:

CODACONS (11)

Il CODACONS riferisce, nel proprio atto di costituzione, di essere stato costantemente impegnato nella tutela dei risparmiatori sia mediante azioni giudiziarie che mediante iniziative volte alla prevenzione rispetto a condotte illecite nella gestione del denaro e ciò già in epoca antecedente al periodo oggetto dell'imputazione; indica a tal fine diversi procedimenti nei quali è stata ammessa la sua costituzione di parte civile per reati analoghi a quello per cui si procede: trattasi in quest'ultimo caso di un dato obiettivo che non può non essere considerato a riprova dell'impegno concreto dell'ente. Inoltre il suo Statuto prevede (art. 2.3 - 2.4) che l'ente promuova azioni giudiziarie e proceda alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati afferenti a condotte che ledono gli interessi dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari sia individualmente che

collettivamente; promuove inoltre (art. 2.6) iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari e assicurativi.

Deve dunque rigettarsi la domanda finalizzata ad ottenere la sua estromissione.

PRIMOCONSUMO

Lo Statuto dell'associazione prevede finalità eterogenee e generiche quali (art. 2) la promozione della materia ambientale, la promozione e la tutela del diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti alimentari, la tutela dei diritti di natura economico-patrimoniale come il diritto alla correttezza trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi postali assicurativi bancari finanziari e creditizi, la promozione e la tutela del diritto alla lealtà, probità e correttezza delle competizioni sportive, dei concorsi pronostici e delle scommesse su eventi sportivi, la promozione e la tutela del diritto alla salute e dei servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata, la tutela dei diritti della persona e delle nuove formazioni sociali, del diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione: trattasi di finalità che sono ampie ed evidentemente meritevoli ma tali da impedire che l'ente sia legittimato a costituirsi parte civile per il danno, che non può ritenersi contemplato nelle generiche previsioni sopra richiamate, che sarebbe stato arrecato ai risparmiatori di Veneto Banca.

Sembrerebbe difettare peraltro anche il requisito dell'impegno in concrete iniziative a tutela dei consumatori, visto che nell'atto di costituzione ci si limita a rilevare come il suo Presidente fin dal 2014 - e quindi solo dopo l'emersione dei fatti oggetto del presente procedimento - "attraverso articoli e pubblicazioni si esponeva per sollevare i problemi legati al sovra-indebitamento patrocinando le cause a favore dei contribuenti" e presentando un esposto presso la Procura di Roma nel gennaio 2016 contro i dirigenti delle Banche CariChieti Spa CariferraraSpa Cassa Marche Spa e Banca Etruria Spa ed organizzando inoltre un convegno: trattasi di iniziative cui non può non riconoscersi un carattere occasionale e che non fanno emergere alcuna immedesimazione tra l'ente e l'interesse oggetto di tutela, nè il suo radicamento sul territorio.

Va dunque accolta la richiesta di estromissione di tale Ente.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA (22)

L'Ente agisce per "far valere il danno patito con riferimento all'integrità del tessuto economico del territorio in cui maggiormente si sono subito gli effetti dannosi delle condotte contestate agli imputati, con danni diretti al sistema economico, commerciale e, industriale, artigianale nonchè agricolo della Regione Veneto". Tuttavia l'art. 2 comma 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che prevede l'indicazione dei reati per i quali la Camera di Commercio può costituirsi parte civile, non contiene alcun riferimento ai reati societari, limitandosi a richiamare i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Nè l'integrità del tessuto economico locale sembrerebbe

costituisce un essenziale fine statutario dell'ente, come si può desumere dal contenuto dell'art. 6 dello Statuto, allegato agli atti ed approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 dell'8.10.2012 visto che le specifiche condotte per cui in questa sede si procede appaiono del tutto eterogenee rispetto alle "possibili deviazioni e abusi delle condizioni del mercato" (art. 6 lett. C).

Anche in questo caso deve essere accolta la richiesta di estromissione.

MOVIMENTO CONSUMATORI (23)

Lo Statuto dell'Ente all'art. 2 (cfr. doc. 4) prevede la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti "ivi compresi i risparmiatori" e segnatamente la tutela dei loro interessi economici, del loro diritto ad essere informati e ad agire in sede giudiziale presso le competenti autorità. Ma ciò che in questa sede rileva è la prova, che è stata fornita mediante la produzione di ampia documentazione, di una stabile e duratura attività dell'Ente, svolta nel corso del tempo (cfr. punto 1,6 atto di costituzione e allegati da 6 a 41). Significativa e diffusa appare inoltre l'attività sporta nell'ambito della vicenda Veneto Banca (come comprovata dagli allegati da 41 a 52).

La richiesta di estromissione deve essere pertanto rigettata.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO (25)

Deve rimarcarsi, preliminarmente, come l'art. 2 dello Statuto contempra finalità del tutto eterogenee e palesemente generiche rispetto al bene-interesse che nel presente procedimento si suppone illecitamente aggredito. A titolo di esempio si possono indicare la difesa del cittadino nei confronti della PA (lett. a), l'accesso alla informazione degli apparati pubblici (b), la possibilità di fruizione di servizi pubblici (c), la corretta impostazione del rapporto tra consumatori e produttori (d), la tutela della salute e della dignità del malato (e), il miglioramento della qualità della vita e della salubrità ambientale (f), la promozione di un corretto rapporto tra cittadino e giustizia (g) la riorganizzazione del sistema previdenziale e pensionistico (h), ed infine la tutela della libertà e dignità degli individui (i). Trattasi di finalità assai ampie e ben poco specifiche ma ciò che più rileva, ai fini dell'accoglimento della richiesta di estromissione, è l'assenza di prova in ordine allo svolgimento di specifiche attività ed iniziative concrete a tutela di risparmiatori ed investitori.

Per le ragioni sopra esposte va dunque accolta la richiesta di estromissione dell'ente.

ADUSBEP (39)

La finalità statutaria di ADUSBEP (art. 1), pur nella sua eterogeneità, prevede la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali.

L'operatività nell'ambito delle finalità dell'ente, anche nel settore del credito bancario, è stata comunque comprovata con la produzione della documentazione allegata all'atto di costituzione di parte civile, costituita da comunicati stampa (all. 6 - 7 - 9), da istruzioni e messa a disposizione della collettività di modulistica (all.8) e da articoli di giornale (all.15).

Va dunque rigettata la richiesta di estromissione.

FEDERCONSUMATORI NAZIONALE - FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA-GIULIA e FEDERCONSUMATORI VENETO (50)

L'ampia previsione statutaria (contenuta nell'atto depositato dinanzi al notaio in data 6 dicembre 2005) prevede, tra gli altri a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, risparmiatori ed utenti, nonché la tutela del risparmio e il sostegno all'azione pubblica nell'accertamento delle responsabilità penali in danno dei consumatori, risparmiatori ed utenti, anche mediante la costituzione di parte civile. Se è vero che trattasi di una prospettiva molto ampia, è stata tuttavia comprovata mediante la produzione documentale la realizzazione di numerose iniziative cui Federconsumatori ha preso parte con la finalità di tutelare i risparmiatori. Rilevano, in particolare, fin dall'anno 2004 (cfr. all.9) l'esistenza di tavoli di conciliazione in relazione alle note vicende Cirio e Parmalat, un accordo per la soluzione extragiudiziale delle controversie intercorso con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna nell'anno 2012 (all. 10) nonché ulteriori iniziative e convegni anche relativi alle vicende Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Banca Etruria (all. 12-28-29). Appare dunque sufficientemente comprovata l'attività dell'ente nella tutela del risparmio nelle vicende afferenti i

suddetti istituti di credito.

Per ciò che attiene alle articolazioni territoriali di Federconsumatori, emerge dagli Statuti che sono stati prodotti che gli Enti suddetti, la cui posizione può essere oggetto di trattazione unitaria, annoverano tra i loro scopi la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti, la tutela del risparmio e del diritto alla correttezza, la trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi.

Risultano poi comprovate anche in questo caso, mediante la documentazione allegata, numerose iniziative poste in essere in sede locale (assemblee, incontri, convegni formativi), che appaiono idonee a comprovare l'effettivo svolgimento, nel tempo, di azioni a tutela dei risparmiatori.

Sussistono dunque, anche avuto riguardo allo specifico ambito territoriale, i requisiti della continuità e della rilevanza del contributo dell'ente nell'ottica della tutela del bene interesse leso dalla condotta per cui si procede.

Va dunque rigettata la richiesta di estromissione.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI-COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE (63)

La previsione statutaria attiene alla tutela del consumatore e non già del risparmiatore e riguarda in particolare il fine di realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini dal Codice del Consumo. Dunque sussiste, stante il riferimento al consumatore e non al risparmiatore, un'evidente eterogeneità rispetto al bene-interesse della cui lesione in questa sede si discute.

In secondo luogo non può non rimarcarsi non solo la palese estraneità dell'ambito territoriale del Piemonte rispetto al luogo in cui sarebbero state realizzate le condotte illecite (ovvero di collocazione e di maggiore operatività dell'istituto di credito) ma anche l'assenza di prova in ordine al pregresso svolgimento di attività a tutela del risparmio bancario.

La domanda di esclusione deve dunque essere accolta

CONSUMATORI (68)

A fronte di una previsione statutaria ampia - che tuttavia prevede espressamente la tutela dei consumatori ed utenti nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare nonché il ricorso ad azioni giudiziarie (lett. C) - è stata fornita ampia prova documentale di una concreta attività di tutela dei risparmiatori risalente nel tempo.

La domanda di esclusione va quindi rigettata

p.q.m.

visto l'art. 80 c.p.p.

rigettata ogni altra e diversa domanda avanzata per conto degli imputati **accoglie** la richiesta di esclusione **limitatamente** alle seguenti parti civili:

-PRIMOCONSUMO

-UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI-COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE

-MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO;

-CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

dispone procedersi oltre.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza



Roma, il 16.1.2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Stefano Carbonara